

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

BANCA CARIGE 2002 – 2007 TASSO FISSO 3,65%

Serie 200

Codice ISIN: IT0003367114

Art. 1 - Importo e tagli - Il prestito obbligazionario "BANCA CARIGE S.p.A. 2002-2007 TASSO FISSO 3,65% serie 200" viene emesso fino ad un massimo di nominali Euro 25.000.000 ed è costituito da un massimo di numero 25.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna.

Art. 2 - Titoli - Ai sensi del Regolamento Consob (Deliberazione n. 11768 del 23/12/98) attuativo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 36 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 i titoli verranno accentrati in regime di dematerializzazione presso la società Monte Titoli S.p.A.

Art. 3 - Prezzo di emissione - Le obbligazioni sono emesse alla pari.

Art. 4 - Durata e godimento - Il prestito ha godimento dal 23 settembre 2002 e sarà integralmente rimborsato al valore nominale, in un'unica soluzione, il 23 settembre 2007.

Art. 5 - Interessi - Le obbligazioni fruttano interessi, calcolati su giorni effettivi/giorni effettivi, pari al tasso annuo lordo del 3,65%, pagabili in via posticipata il 23 settembre ed il 23 marzo di ogni anno. L'ultima cedola interessi sarà pagabile il 23 settembre 2007.

Art. 6 - Rimborso - Il prestito verrà rimborsato alla pari, in unica soluzione alla scadenza. A quella data le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 7 - Acquisti sul mercato - L'Emittente ha la facoltà di acquistare sul mercato le obbligazioni del presente prestito.

Art. 8 - Luogo di pagamento - Il pagamento degli interessi, nonché il rimborso del capitale, saranno effettuati tramite la Banca Carige S.p.A. o gli altri intermediari autorizzati ai sensi della vigente normativa ed aderenti al sistema di gestione accentrato della Monte Titoli S.p.A.

Art. 9- Termini di prescrizione - I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Art. 10 - Regime fiscale - Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove applicabile, ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nonché del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successivi decreti modificativi ed integrativi. Ai redditi diversi si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successivi decreti modificativi ed integrativi.

Art. 11 - Domicilio - Per ogni effetto riguardante il presente prestito gli obbligazionisti eleggono domicilio speciale presso la sede dell'Emittente.

Art. 12 - Varie - Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del presente prestito. Le obbligazioni delle banche non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.